

## **STATUTO**

della

### **AUSER VOLONTARIATO DI PISOGNE ONLUS**

**“ASSOCIAZIONE PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETÀ”**

## **TITOLO I**

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 1**

##### **Denominazione**

1. L'Auser Volontariato di PISOGNE ONLUS, “Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà”, opera, senza fini di lucro, nel settore del volontariato, ai sensi della L. n. 266/1991 e della L.R. n. 1/2008, capo II e capo VI e successive modifiche e integrazioni. È ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 10, comma 8 del DLGS N. 460/97.
2. L'Associazione è Affiliata all'Auser Nazionale condividendone le finalità e i principi dello statuto.

#### **Art. 2**

##### **Finalità e scopi**

1. L'Auser Volontariato di PISOGNE ONLUS, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. A tali fini promuove attività di volontariato e di solidarietà, ispirandosi alla Carta dei Valori Auser.
2. L'Associazione riconosce i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, nata dalla Resistenza, come un tratto essenziale della propria identità.
3. L'Associazione è impegnata a operare per la pace nella giustizia, a sostegno della legalità internazionale e per il rafforzamento della rappresentatività e autorità dell'Onu e, congiuntamente, per l'avvio di un nuovo modello di sviluppo sociale ed economico globalmente sostenibile ed estensibile. L'Auser è altresì impegnata nella costruzione dell'Unione Europea quale soggetto unitario federale, con una forte dimensione sociale; a tale fine contribuisce alla definizione della legislazione sociale e all'integrazione europea. Ripudia ogni forma di razzismo e d'integralismo religioso, la pena di morte e ogni forma di violenza. Diffonde la cultura della legalità e pertanto persegue finalità di lotta alla mafia e a ogni altra forma di criminalità.
4. L'Auser svolge, in conformità a progetti propri o concordati con altri, come definito al successivo articolo 3, e in un rapporto sinergico con i servizi pubblici, attività a favore delle persone e delle loro reti di relazione, a partire da quelle che sono in stato di maggior disagio senza discriminazioni di età, genere, cultura, religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene,

## **Sede**

L'Auser Volontariato di PISOGNE ONLUS ha sede legale in PISOGNE.

## **Art. 5**

### **Fonti di disciplina**

L'Auser Volontariato di PISOGNE ONLUS è disciplinata dal presente Statuto e dai relativi regolamenti e, per quanto in questi non disposto, dallo Statuto di Auser Volontariato Lombardia e dell'Auser nazionale; è inoltre disciplinata da disposizioni esecutive interne e agisce nel rispetto delle leggi vigenti.

## **TITOLO II**

### **Soci**

## **Art. 6**

### **Iscrizione**

1. L'Auser Volontariato è Associazione di persone. Il socio è la fonte della sua legittimazione.
2. L'iscrizione all'Associazione è aperta a tutte le persone fisiche che condividano gli scopi del presente Statuto e che intendano contribuire con la propria attività, a realizzarne le finalità. L'iscrizione è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete.
3. Coloro che desiderano essere ammessi a far parte dell'Auser Volontariato di PISOGNE ONLUS devono presentare domanda scritta all'Associazione.
4. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda senza rilievi da parte del Comitato Direttivo, la domanda medesima si intende accolta e l'aderente viene iscritto nel registro dei soci dell'Associazione.
5. Le domande di ammissione possono essere respinte solo con deliberazione motivata del Comitato Direttivo dell'Associazione, d'intesa con il Presidente dell'Auser volontariato territoriale.

## **Art. 7**

### **Diritti ed obblighi dei soci**

1. Attraverso l'Associazione, il socio svolge la propria attività ed elegge i propri rappresentanti ai vari livelli dell'Auser
2. I soci, ai fini della concreta realizzazione delle attività statutarie, afferiscono all'Auser Volontariato e sono riconosciuti tutti i diritti propri degli associati al sistema Auser.
3. I soci sono tenuti a pagare i contributi annuali, secondo le modalità fissate annualmente dal Comitato Direttivo Nazionale e Regionale dell'Auser e a prestare, nei limiti delle proprie possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali.
4. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
5. La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

- d. la Presidenza;
- e. il Collegio dei Sindaci.

## **Art. 11**

### **L'Assemblea dei soci**

1. L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'Auser volontariato di PISOGNE ONLUS. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno e in sede congressuale ogni quattro anni, salvo quanto previsto nei commi successivi.
2. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
3. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità; può essere richiesta, su istanza motivata, da almeno un decimo dei propri componenti., salvo quanto previsto nei commi successivi. L'Assemblea è ritenuta valida con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione delibera con la maggioranza dei delegati presenti.
4. L'Assemblea ordinaria annuale delibera su:
  - a. le linee programmatiche generali;
  - b. i bilanci preventivo e consuntivo dell'Associazione, il programma di attività e la relazione sull'attività svolta;
  - c. il regolamento disciplinare.
5. L'Assemblea congressuale dei soci e dei delegati, convocata ogni quattro anni, è preparata attraverso assemblee delle Associazioni Affiliate che eleggeranno i relativi delegati all'Assemblea territoriale, secondo le norme stabilite da apposito regolamento approvato dal Comitato Direttivo, sulla base delle indicazioni dell'Auser regionale e nazionale.
6. L'Assemblea congressuale, oltre ai compiti previsti al precedente punto 4, elegge:
  - a. i componenti del Comitato Direttivo;
  - b. i componenti del Collegio dei Sindaci;
  - c. i delegati all'assemblea congressuale territoriale, commisurati al numero di soci e sulla base delle indicazioni dell'Auser territoriale.
7. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dei beni; può essere richiesta, su istanza motivata, da almeno i due quarti degli associati.
8. Per le modifiche allo statuto l'Assemblea è valida con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
9. Lo scioglimento dell'Associazione, per cessazione dell'attività o per qualunque altra causa, deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.
10. L'assemblea è convocata con lettera inviata almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione tramite avviso affisso presso la sede dell'Associazione; con lettera inviata con ogni mezzo idoneo, ivi compresi posta elettronica e raccomandata a mano. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno.
11. In caso d'impedimento o forza maggiore, il singolo socio può incaricare un altro socio della sua stessa struttura a rappresentarlo in Assemblea. In tal caso, ciascun rappresentante può essere portatore di una sola delega.
12. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.
13. Sarà data idonea pubblicità, attraverso le forme più indicate, delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.

## **Art. 12**

Presidente.

## **Art. 14**

### **La Presidenza**

1. La Presidenza è composta sulla base della deliberazione del Comitato Direttivo.
2. Fanno parte della Presidenza: il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore, se previsto, e i restanti componenti nominati dal Comitato Direttivo.
3. La Presidenza:
  - a. propone al Comitato Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigila sulla loro realizzazione;
  - b. svolge funzioni di coordinamento dell'attività dell'Associazione;
  - c. adotta le decisioni urgenti, anche se non di propria competenza, salvo ratifica del Comitato Direttivo nella prima seduta utile;
  - d. predispone i bilanci preventivo e consuntivo dell'Associazione.
4. Le cariche di Presidente, Vice Presidente e di altri componenti della Presidenza, eletti dal Comitato Direttivo, durano quattro anni e i singoli componenti sono rieleggibili.

## **Art. 15**

### **Gratuità delle cariche elettive**

1. Tutte le cariche elettive sono prestate a titolo personale, spontaneo e gratuito. Possono essere rimborsate ai dirigenti e ai volontari le spese effettivamente sostenute per le attività prestate, entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione.
2. Le cariche elettive sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione.

## **Art. 16**

### **Conflitto d'interessi e incompatibilità**

1. Le cariche di Presidente, Vice Presidente e di altro componente della presidenza, sono incompatibili con altre cariche esecutive e/o partecipazioni economiche personali in associazioni, cooperative, società che intrattengono rapporti economici di acquisto e/o vendita di beni e servizi con strutture Auser.
2. Le medesime cariche sono altresì incompatibili con le cariche elettive ed esecutive dello Stato nonché di Regioni, Province, Comuni e Circoscrizioni del proprio territorio.
3. L'incompatibilità opera dal momento della elezione.

## **Art. 17**

### **Il Collegio dei Sindaci**

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea congressuale con voto palese e a maggioranza semplice, anche tra i non soci.
2. I componenti del Collegio devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà ed esperienza.
3. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso. Ove si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva.

## **TITOLO V**

### **Risorse Economiche**

#### **Art. 20**

##### **Patrimonio**

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
  - contributi dei soci;
  - quote associative;
  - contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  - contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali;
  - donazioni o lasciti testamentari;
  - erogazioni liberali da associati e da terzi;
  - raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  - rimborsi derivanti da convenzioni;
  - entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell'ambito di attività di natura commerciale e produttiva a carattere marginale.
  - entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, feste e sottoscrizioni anche a premi;
  - ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di volontariato.
2. I proventi delle attività non possono, in alcun caso, essere divisi fra gli associati anche in forme indirette.
3. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 21**

##### **Esercizio sociale**

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 22**

##### **Devoluzione dei beni**

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio è devoluto ad altre Associazioni di volontariato appartenenti alla rete e operanti nell'identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **TITOLO VI**

### **Bilancio**